

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento si rende opportuno al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal comma 2, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 207 del 30.12.2024 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*) per gli anni d'imposta 2025 - 2026 - 2027.

Pertanto, nel triennio 2025-2027, si uniforma la normativa regionale ai tre scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale attuativa della riforma fiscale di cui alla Legge n.111 del 09.08.2023 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*).

L'articolo 1, comma 726, della richiamata legge n. 207/2024 prevede un termine cogente entro cui le Regioni provvedano ad adottare il relativo provvedimento, ossia entro il 15 aprile 2025, (in deroga al termine del 31 dicembre di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), da qui l'urgenza del presente provvedimento.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

Il Legislatore statale nel procedere a dare attuazione alla Legge n. 111 del 09.08.2023 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*) ha adottato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 216 del 30.12.2023 con il quale non aveva modificato l'art. 11 del DPR 917/1986 (TUIR) ma aveva disposto, solo per l'anno 2024, l'introduzione di tre scaglioni reddituali e delle relative aliquote, dando attuazione al principio indicato nell'articolo 5 della Legge n. 111/2023 rubricato "*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche*" che prevede al comma 1 lettera a) 1) : "*la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità*".

Con la legge n. 207 del 30.12.2024 il legislatore ha reso stabile la propria scelta, confermando la nuova articolazione a tre scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

modificando l'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Regione Liguria, conferma, pertanto, per il triennio 2025-2027, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la riduzione degli scaglioni da quattro a tre in via eccezionale e già proposta nel precedente anno d'imposta, adeguandosi all'ordinamento statale, e conseguentemente modificando anche le proprie aliquote calibrandole sui tre nuovi scaglioni di reddito previsti, ottenendo in questo modo una chiara riduzione della pressione fiscale sui redditi sino a 28.000,00 euro.

La presente manovra fiscale è stata condivisa al Tavolo tecnico con le OO. SS. che continuerà le interlocuzioni relativamente alle azioni a sostegno dei redditi più bassi e delle famiglie.

Le nuove disposizioni regionali assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.

Articolo 2

L'articolo 2 reca la norma finanziaria.

Articolo 3

L'articolo 3 reca la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)), è inserito il seguente:

“Articolo 2 bis

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni d'imposta 2025-2027 - adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 726, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, lettera a), e 726, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 bis della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)).

Articolo 2

(Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.774.000,00 (ventotto milioni settecentosettantaquattromila/00) al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.774.000,00 (ventotto milioni settecentosettantaquattromila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Anno 2026

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 30.314.000,00 (trenta milioni trecentoquattordicimila/00) al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 30.314.000,00 (trenta milioni trecentoquattordicimila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Anno 2027

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 31.001.000,00 (trentuno milioni mille /00) al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 31.001.000,00 (trentuno milioni mille /00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.